



EA S.R.L.
SISTEMI PER ENERGIA



Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D. Lgs.
231/2001

PG/231/2001
Ed. 2.0
Data 12/06/2017

- PARTE GENERALE -



EA S.R.L.
SISTEMI PER ENERGIA



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

PARTE GENERALE

ESTRATTO DEL MODELLO

**(AVENTE FINALITA' INFORMATIVE PER I TERZI INTERESSATI, MA NON
SOSTITUTIVO DELLA VERSIONE INTEGRALE DISPONIBILE PRESSO GLI
UFFICI DELLA SOCIETA')**

EMISSIONE DEL	REVISIONE N. 2	APPROVATO IL
		12/06/2017

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p>- PARTE GENERALE -</p>	<p>PG/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	--	--

INDICE

PARTE GENERALE

- OMISSIS -

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p>- PARTE GENERALE -</p>	<p>PG/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	--	--

1 PREMESSA

Il presente documento, approvato dall'Organo Amministrativo e formalmente emesso dallo stesso, costituisce il **Modello di organizzazione e gestione** (di seguito, anche, "**Modello**" o "**MOG**") predisposto, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche, "**Decreto 231/2001**" o "**Decreto**"), dalla **E A S.r.l.** (di seguito, anche "**Società**").

Scopo essenziale del Modello è la realizzazione di un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo **volte a prevenire la commissione dei reati rilevanti per il Decreto 231/2001**, ma anche volte a determinare, in tutti coloro che operano per conto della E A S.r.l., la motivata consapevolezza di poter teoricamente incorrere con i comportamenti personali nelle casistiche di illecito rilevanti ai fini del medesimo Decreto 231/2001.

Con la predisposizione del presente Modello, che si colloca nell'ambito di una perseguita ed opportuna azione preventiva contrapposta ad ogni illecito aziendale, conforme alla sua politica imprenditoriale, la E A S.r.l. ha quindi inteso assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione dei propri affari e delle proprie attività aziendali, sottolineando, con evidenza e piena efficacia, che tutte le forme di comportamento illecito ipotizzabili sono sempre condannate e considerate contrarie ai principi deontologici della propria azione complessiva.

Tale iniziativa è stata altresì assunta nella convinzione che – anche al di là delle prescrizioni del Decreto 231/2001 - l'adozione del Modello, unitamente al Codice Etico, più avanti formulato espressamente, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti che a vario titolo collaborano o si interfacciano con la stessa (clienti, fornitori, subappaltatori, *partners* commerciali, collaboratori, *freelance* e consulenti esterni), affinché tutti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire ogni rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto 231/2001.

In particolare, è interesse della Società, in piena conformità ai dettami giuridici rilevanti nel merito, promuovere il perseguimento di determinati obiettivi e di precisi valori, coerenti e rispettosi sia delle norme di carattere etico - deontologico che di quelle di legge.

In un'assoluta ottica di responsabilizzazione, al riguardo, dei propri dipendenti e di tutti i soggetti terzi che, in generale, operano per suo conto, la E A S.r.l., per una corretta organizzazione gestionale riferita a scopi preventivi della commissione di reati rilevanti, che è volta a limitare l'azione repressiva del Decreto 231/2001, ha pienamente rilevato e fatta propria, muovendo dal medesimo Decreto, la centralità del principio per cui il soggetto giuridico può spendere, in caso di commissione di uno o più reati che lo vedono come beneficiario di un indebito vantaggio connesso, la possibilità di dimostrare la sua assoluta estraneità istituzionale ai fatti criminosi, assecondando così l'effetto di un decisivo fattore esimente che determina la conseguente concentrazione della responsabilità, per ogni reato commesso, esclusivamente in capo al soggetto agente (persona fisica) che ha realizzato materialmente l'illecito.

La suddetta estraneità, secondo la legge, può essere adeguatamente comprovata anche attraverso la dimostrata funzionalità di un'organizzazione interna attenta, in chiave di prevenzione reale, alla formazione della corretta volontà decisionale della struttura, nonché, altresì, generalmente attenta al corretto utilizzo di appropriate risorse aziendali nell'ottica preventiva generale dei citati illeciti penali.

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p>- PARTE GENERALE -</p>	<p>PG/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	--	--

Le suddette condizioni esimenti, delineate dallo stesso Decreto 231/2001 con l'apposizione di oneri e comportamenti preventivi, sono state assunte dalla E A S.r.l. come proprie e, come può essere rilevato, esse danno luogo al prioritario contenuto legale del presente Modello, che è stato appositamente istituito ai fini sopra citati.

In questa prospettiva, in diretta applicazione della lett. a) dell'art. 6 del Decreto 231/2001, questo Modello, nel riassumere il compendio di regole e misure operanti all'interno della E A S.r.l., e nel costituire esso stesso, con la sua diffusione e circolazione interna al contesto aziendale, un ulteriore supporto materiale all'uopo diretto, vuole quindi rappresentare, nel suo complesso, lo strumento giuridico informativo primario e risolutivo al fine preventivo predetto, nei termini di una sua perseguita esaustività totale, in virtù della sua riscontrabile piena aderenza ai dettami legislativi applicabili.

1.1 **Decreto 231/2001**

A mero titolo di riepilogo, utile per chiunque del presente Modello si renda lettore nell'esercizio di qualsivoglia pertinente funzione, si espongono di seguito, in quanto strettamente connesse agli scopi del documento, le principali linee di riferimento normativo poste dal Decreto 231/2001.

Il decreto in parola, notoriamente, ha introdotto in forma esplicita, nell'ordinamento italiano, il principio per cui le persone giuridiche rispondono patrimonialmente, a titolo di responsabilità formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale, per l'avvenuta commissione di diversi reati, precisati dal decreto stesso, posti in essere nel loro interesse o a loro vantaggio sia da soggetti in posizione di vertice (c.d. apicali) che da operatori sottoposti alla direzione e vigilanza di tali operatori. La responsabilità che deriva in capo all'ente dalla commissione degli specifici reati richiamati dalla norma, si aggiunge, pertanto, in termini anche materiali, a quella che la legge prevede a carico delle persone fisiche che materialmente hanno commesso l'illecito.

Più precisamente, in via innovativa rispetto al passato, il Decreto 231/2001 stabilisce che ogni ente, con o senza personalità giuridica e con la sola eccezione di alcuni enti di rilievo pubblicitario, è potenzialmente soggetto alle sanzioni dal medesimo decreto previste qualora:

- sia stato commesso un reato rientrante tra quelli significativi (cfr. infra) da parte di soggetti appartenenti all'ente e cioè da (i) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa (c.d. soggetti o persone apicali); (ii) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (i);
- il reato commesso rientri tra quelli elencati agli articoli 24, 24/bis, 24/ter, 25, 25/bis, 25/bis.1, 25/ter, 25/quater, 25/quarter.1, 25/quinqies, 25/sexies, 25/septies, 25/octies, 25/novies, 25/decies, 25/undecies, 25/duodecies del Decreto 231/2001, ovvero si tratti di (i) indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; (ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati; (iii) delitti di criminalità organizzata (reati associativi), (iv) concussione e corruzione; (v) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; (vi) delitti contro l'industria e il commercio, (vii) reati societari; (viii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p>- PARTE GENERALE -</p>	<p>PG/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
---	--	--

democratico; (ix) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, (x) delitti contro la personalità individuale; (xi) abusi di mercato; (xii) omicidio colposo o lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; (xiii) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, (xiv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore, (xv) induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria. Pur non essendo ricompresi formalmente nel Decreto 231/2001, la responsabilità amministrativa-penale degli enti è estesa anche ai reati transnazionali previsti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, cioè alle fattispecie delittuose commesse in più di uno Stato concernenti l'associazione per delinquere (di natura semplice o mafiosa), il riciclaggio, il traffico di migranti e l'intralcio alla giustizia. Con il D. Lgs. 121/2011 sono stati aggiunti i reati c.d. ambientali, annoverati nell'articolo 25/undecies del Decreto 231/2001: in data 29.5.2015 è entrata in vigore la Legge 22.5.2015 n.68, recante nuove disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, che ha comportato la modifica dell'art. 25-undecies con l'ampliamento del novero dei reati-presupposto e un generale aumento del rigore sanzionatorio. I nuovi reati ambientali introdotti sono: Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), Delitti di natura colposa contro l'ambiente (452-bis, 452-quater, 452-quinquies c.p.), Delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali, Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (452-octies c.p.). Si sono aggiunti di seguito altri reati, connessi ai reati contro la Pubblica Amministrazione, modificati dalla c.d. Legge Anticorruzione del Novembre 2012 entrata in vigore dal 28/11/2012, contenuti nell'articolo 25 del Decreto 231/2001: Corruzione per l'esercizio della funzione, Istigazione alla corruzione, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, Corruzione in atti giudiziari, Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. Con la citata Legge Anticorruzione è stato introdotto anche il reato di Corruzione privata: tale reato è previsto dall'articolo 2635 c.c. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001. In data 09/08/2012 è stato introdotto il reato di Impiego di lavoratori extracomunitari irregolari contenuto nell'articolo 25/ter del Decreto 231/2001. Con la L. 186 del 15/12/2014 è stato introdotto il reato di autoriciclaggio mediante l'inserimento in seno all'art. 648 ter C.P. e nell'art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001.

- il reato sia commesso, anche in termini di solo tentativo, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, tranne per il caso di reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro per i quali non è necessario il dolo.

Le sanzioni potenzialmente irrogabili all'ente nel caso di applicazione del Decreto 231/2001, a seguito di un procedimento di natura marcatamente penale, possono consistere, a seconda del reato effettivamente commesso, in:

- (a) sanzioni pecuniarie di ammontare rilevante variabile a seconda (i) della gravità del fatto, (ii) del grado della responsabilità della società, (iii) dell'attività eventualmente svolta dalla società per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, (iv) delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente;
- (b) sanzioni interdittive, previste in particolare con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, quali (i) l'interdizione dall'esercizio dell'attività, (ii) la sospensione o la revoca

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p>- PARTE GENERALE -</p>	<p>PG/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
---	--	--

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, (iii) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, (iv) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, (v) il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

- (c) confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato;
- (d) pubblicazione della sentenza di condanna.

Più precisamente, però, il citato provvedimento legislativo prevede la mancata emersione di responsabilità qualora l'ente si sia dotato preventivamente, rispetto al tempo di commissione del singolo reato, di una serie di strumenti formali "di protezione" comunemente denominati nel loro complesso, nella prassi professionale, "**scudo protettivo**", cui il presente documento direttamente si riconduce.

Ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto 231/2001, sono fattori costitutivi del c.d. scudo protettivo:

- 1 la presenza, preesistente al reato, di un documento complesso interno definito **Modello di organizzazione e gestione**, quale ambisce essere il presente atto, idoneo a svolgere, secondo i criteri normativi applicabili, adeguata azione preventiva rispetto alla commissione dei reati della specie di quello verificatosi (**fattore 1**);
- 2 l'esistenza e l'operatività di un precisato **Organismo** dell'ente (c.d. Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del predetto Modello di organizzazione e gestione e di curare il suo aggiornamento (**fattore 2**).

E' evidente che i due fattori citati devono presentare precisi requisiti di effettività e funzionalità interna, senza i quali la loro messa in funzione risulterebbe vana ai fini della protezione in oggetto.

Per ciò che attiene il rapporto tra soggetti c.d. apicali e Modello, è importante sottolineare come nel caso concreto l'ente deve altresì, al fine di andare effettivamente esente da responsabilità, dimostrare in giudizio, nel caso di azione avversa: (i) che nel commettere il reato costoro hanno agito con dolo e si sono volontariamente e fraudolentemente sottratti alle prescrizioni contenute nel Modello (**fattore 3**); (ii) che non vi è stata omessa o insufficiente sorveglianza da parte dell'Organismo di Vigilanza (**fattore 4**).

Per entrambi i primi due fattori costitutivi del Modello si impone quindi una piena dimostrazione di concreta operatività, anche in via di fatto. Per i restanti fattori, invece, risulteranno decisive le circostanze reali del fatto di reato, in relazione a cui non è concepibile alcuna misura preventiva.

Relativamente ai soggetti non apicali, la presenza del Modello esclude presuntivamente, e ciò non va quindi dimostrato caso per caso, ogni forma di responsabilità amministrativo-penale dell'ente. In tale ipotesi è l'Autorità procedente ad avere l'onere processuale di provare l'eventuale inadeguatezza ed inidoneità del Modello medesimo.

1.2 Metodologia di composizione e redazione del Modello della E A S.r.l..

Il presente documento costituisce, come già espresso in apertura, la formalizzazione concreta del Modello della E A S.r.l. ed è il frutto di un'apposita attività di analisi condotta all'interno della Società, con il precipuo scopo di dotare la Società dell'idoneo strumento citato, realizzato per

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p>- PARTE GENERALE -</p>	<p>PG/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
---	--	--

essere in grado di affrancare la medesima dall'applicazione delle regole sanzionatorie di responsabilità amministrativa previste dal Decreto 231/2001.

L'adeguatezza del Modello è, pertanto, assicurata dalla sua aderenza e coerenza con la realtà aziendale regolamentata, cui ogni prescrizione del documento è riferita.

In tale ottica, l'elaborazione del Modello e la definizione delle sue componenti normative sono connesse alle risultanze aziendali relative alla struttura organizzativa della Società (cfr. capitolo 2 che riassume e sintetizza, per una migliore comprensione, ai fini del Decreto 231/2001, il contesto imprenditoriale all'interno del quale possono essere eventualmente commessi gli illeciti, il *business* caratteristico della Società e le modalità di gestione e svolgimento dello stesso da parte di E A S.r.l.), nonché alla normativa di riferimento ed ai rischi giuridici riconducibili alla conduzione delle operazioni tipiche del settore economico interessato.

A tal riguardo, sono state effettuate (a) apposite interviste conoscitive nei confronti delle principali funzioni aziendali, e dei consulenti esterni della società, nonché (b) l'analisi della documentazione specifica riguardante la situazione organizzativa, economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Il presente Modello è stato, poi, elaborato tenendo presenti i suggerimenti contenuti nelle linee guida emanate da Confindustria (secondo l'ultimo aggiornamento disponibile alla data del Marzo 2014), in tema di redazione di Modelli di organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto 231/2001. Sulla base di tali indicazioni, l'elaborazione del Modello è stata sviluppata, sostanzialmente, mediante i seguenti passi operativi:

a) Identificazione analitica delle "aree critiche" e delle "attività sensibili".

L'individuazione delle specifiche aree di attività della Società considerate a rischio in relazione alla problematica in oggetto, e quella dei singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse, è oggetto essenziale della Mappatura delle Attività a Rischio (Parte Speciale), ovvero del punto di partenza concettuale della realizzazione del sistema di gestione del rischio, posto che sulla base delle sue risultanze sono state identificate anche le misure interne preventive che il soggetto agente, se determinato a delinquere, deve necessariamente violare per originare la responsabilità amministrativa dell'ente.

La loro conoscenza preventiva costituisce elemento importante per qualunque soggetto che operi per la Società e la relativa lettura cognitiva è quindi strumento di base permanente per ogni possibile intervento preventivo di tutti gli organi interni.

La Mappatura delle Attività a Rischio, in quanto analisi inventariale di ogni singola area critica a rischio, procede in primo luogo ad una descrizione dell'area operativa di volta in volta interessata (contenuti, rapporti e azioni) con riferimento alle diverse fattispecie di reato richiamate dal Decreto 231/2001.

All'interno di ogni singola area critica rilevata sono, quindi, individuate analiticamente le attività sensibili che risultano teoricamente interessabili, per loro stessa conformazione operativa, dalle potenziali casistiche di reato previste dal Decreto 231/2001. L'interessamento è stato identificato tramite il fattore della potenzialità astratta riferita a possibili comportamenti devianti del singolo operatore di cui si sottolinea, volta per volta, l'effettività teorica anche in ragione dell'assenza di verifiche o di riscontri contemporanei di soggetti terzi in qualunque modo presenti alle operazioni.

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p>- PARTE GENERALE -</p>	<p>PG/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	--	--

Con riferimento alle predette attività, la Mappatura delle Attività a Rischio contiene una precisa indicazione:

- o delle funzioni interessate dallo svolgimento dell'attività a rischio e dei loro compiti precipui;
- o della procedura operativa di scopo preventivo seguita all'interno della Società nell'esecuzione della medesima attività e dei controlli di regolarità attualmente vigenti (*as is analysis*);
- o dei controlli ulteriori che si ritiene opportuno adottare al fine di predisporre un efficace sistema protettivo esimente ai sensi del Decreto 231/2001, che saranno, poi, perfezionati nei protocolli (*gap analysis*).

b) Progettazione del sistema dei controlli preventivi e dei protocolli.

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lett. b, del Decreto 231/2001 è stato predisposto un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi rilevati, su base pratica, nella Mappatura delle Attività a Rischio. In particolare, tale sistema di controlli preventivi **risulta essere idoneo a garantire che i rischi di commissione dei reati siano ridotti ad un "livello accettabile"**, tenendo presente che, nella migliore e più riconosciuta pratica aziendalistica, all'interno di un soggetto imprenditoriale, il rischio è universalmente ritenuto accettabile fin quando il costo stimato dei controlli necessari per prevenirlo del tutto risulta inferiore al valore della risorsa da proteggere. Nel caso specifico, la soglia di accettabilità adottata al fine delle redazioni del Modello è rappresentata da un **sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente**. Tale scelta, in conformità con quanto espresso dalle citate Linee Guida elaborate e codificate dalla Confindustria, appare in linea con la prevista esenzione della responsabilità dell'ente in caso di elusione fraudolenta del Modello (cfr. art. 6, comma 1, lett. c, del Decreto 231/2001).

Il sistema predetto si articola, quindi, in specifici controlli, da attuare a differenti livelli di operatività aziendale, i quali, uniti alle procedure già in uso, configurano, nell'accezione concreta, gli specifici e settoriali "protocolli" inseriti come parte integrante nel presente Modello.

Si fa presente, quindi, che il Modello realizzato – conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida citate - esaurisce, nella sua integralità, le componenti essenziali di un efficace sistema generale di controllo preventivo, dal momento che esso si configura pienamente per l'esistenza di:

- a) **un sistema organizzativo formalizzato con specifico riferimento alle attribuzioni di funzioni, responsabilità e linee di dipendenza gerarchica;**
- b) **una separazione e contrapposizione di funzioni, punti di controllo manuali ed informatici, abbinamento di firme e supervisione delle attività aziendali;**
- c) **un sistema di poteri autorizzativi e di firma formalizzati e coerenti con le funzioni e le responsabilità aziendali ricoperte dai soggetti apicali;**
- d) **uno stato di verificabilità, documentabilità e congruità di ogni operazione aziendale implicante rapporti economici e giuridici con soggetti terzi;**
- e) **un'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;**
- f) **un Organismo di Vigilanza apposito i cui principali requisiti sono: autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità di azione;**

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p>- PARTE GENERALE -</p>	<p>PG/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	--	--

- g) un obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);**
- h) una definizione di un sistema di informazione e comunicazione al personale e sua formazione;**
- i) una predisposizione di un codice etico.**

1.3 Approvazione e adozione del Modello

Il Modello - in conformità al disposto dell'art. 6 comma 1, lettera a, del Decreto - è atto di emanazione dell'Organo Amministrativo della Società. In data 06 Settembre 2016, l'Amministratore Unico pro-tempore, ha approvato l'adozione ed i contenuti del medesimo Modello, nella sua prima stesura.

L'Organo Amministrativo (nella sua attuale composizione collegiale), su proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha disposto la modifica/integrazione del Modello nella sua attuale versione "Ed. 2.0", con successiva approvazione formale e adozione integrale dello stesso con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 12 Giugno 2017.

L'Organo Amministrativo, su proposta dell'Organismo di Vigilanza disporrà per le successive ed eventuali modifiche e integrazioni del Modello (cfr. cap. 6), allo scopo di consentire la continua rispondenza del medesimo alle prescrizioni del Decreto 231/2001 ed alle eventuali mutate condizioni della struttura aziendale.

La vigilanza sull'adeguatezza e sull'attuazione del Modello è garantita, come anticipato, dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo.

1.4 Struttura del Modello della E A S.r.l.

La struttura del Modello della E A S.r.l. è composta in piena conformità all'articolo 6 del Decreto 231/2001 ed ai suggerimenti elaborati in materia dalle associazioni di categoria (Confindustria), come segue:

1. INDICE

Riporta l'esposizione del sommario analitico dei capitoli trattati nel Modello.

2. PARTE GENERALE, tratta di:

- premesse normative e introduzione al Modello;
- cenni sulla descrizione dell'attività aziendale ed in merito alle peculiari caratteristiche operative, organizzative e societarie della E A S.r.l.;

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p>- PARTE GENERALE -</p>	<p>PG/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	--	--

- il ruolo, il funzionamento ed i relativi flussi informativi dell'apposito Organismo di Vigilanza interno previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto 231/2001, ritualmente dotato, in piena conformità al medesimo Decreto, di poteri essenziali ed operativi: il relativo Regolamento di funzionamento;
- il sistema disciplinare interno sanzionatorio relativo alle violazioni dei protocolli;
- il sistema di obblighi di comunicazione e formazione interna ed esterna permanente che concerne anche la problematica amministrativo-sanzionatoria sopra menzionata;
- il sistema di aggiornamento del Modello.

3. CODICE ETICO

Riporta le disposizioni ed i principi etici generali e le norme di comportamento aziendali.

4. PARTE SPECIALE - MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E PROTOCOLLI

Tratta di:

- la metodologia adottabile: risk approach e la matrice dei rischi;
- la c.d. Mappatura delle Attività a Rischio, contenente le individuazioni delle attività societarie correnti nei cui ambiti possono essere teoricamente commessi, dalle persone che vi operano, i reati rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 (cfr. art. 6, comma 2, lett. a, del Decreto 231/2001);
- i protocolli di formazione e attuazione delle pertinenti disposizioni aziendali obbligatorie (c.d. protocolli), preventive della commissione di reati rilevanti potenziali (c.d. Mappatura Normativa), con implicito riferimento all'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie (art. 6, comma 2, lett. c, del Decreto 231/2001).

5. ALLEGATI

Riporta analiticamente tutti gli allegati essenziali che costituiscono la parte integrante e sostanziale del Modello adottato dalla Società.

* * * * *

Nelle sezioni successive del presente documento è contenuta, in conformità a quanto sopra, la dettagliata ed articolata rappresentazione del contenuto strettamente operativo del Modello, sin qui introduttivamente delineato, ed una più completa descrizione delle sue caratteristiche essenziali, sempre nel pieno rispetto conciliativo delle disposizioni normative previste dal Decreto 231/2001 e delle peculiarità organizzative della Società.

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p>- PARTE GENERALE -</p>	<p>PG/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	--	--

2 IL MODELLO DELLA E A S.r.l.

2.1 Premessa: il profilo della Società

Questa parte del Modello riassume e descrive la struttura organizzativa attuale della E A S.r.l. ed il suo business caratteristico, al fine di favorire, in capo al lettore del documento, una corretta delimitazione essenziale delle attività generali d'impresa e, quindi, la corretta ed agevole individuazione preventiva degli ambiti al cui interno potrebbero essere teoricamente commessi gli illeciti sanzionabili con le disposizioni del medesimo Decreto.

- OMISSIS -

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p>- PARTE GENERALE -</p>	<p>PG/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	--	--

3 ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Ruolo e funzionamento

In conformità all'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto 231/2001, il Modello organizzativo di E A S.r.l. prevede l'istituzione, con apposita delibera dell'Organo Amministrativo, di un apposito Organismo interno della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al quale è affidato il compito di controllare il funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello cui anche i presenti precetti accedono. I caratteri obbligatori dell'Organismo di Vigilanza, i quali risultano indubbiamente e concretamente presenti, sono precisamente i seguenti:

- completa autonomia ed indipendenza rispetto ai vertici aziendali;
- continuità d'azione;
- professionalità dei suoi componenti.

Le modifiche procedurali riguardanti la composizione, i poteri ed i compiti di tale Organismo di Vigilanza (OdV) possono essere apportate esclusivamente dall'Organo Amministrativo, in conformità alle norme contenute nell'apposito Regolamento approvato dal Consiglio stesso.

L'Organismo di Vigilanza provvede poi, eventualmente, in sede di autoregolamentazione e all'atto del suo insediamento, a definire eventuali ulteriori regole del proprio funzionamento in relazione allo svolgimento delle attività di sua competenza, salvo quanto già analiticamente definito di seguito al punto 3.2.

L'Organismo di Vigilanza risponde della propria attività direttamente all'Organo Amministrativo della Società, cui riferisce periodicamente circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello.

- OMISSIS -

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Costituiscono compiti istituzionali dell'Organismo i seguenti:

- vigilanza sul funzionamento del Modello istituito da E A S.r.l. ai sensi del Decreto 231/2001;
- vigilanza sull'osservanza, interna ed esterna all'ente, del Modello;
- aggiornamento del Modello;
- vigilanza sull'osservanza delle norme (ove applicabili) previste in materia di antiriciclaggio, con obbligo di comunicazione agli organi e alle autorità competenti delle infrazioni alle relative disposizioni regolamentari.

Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti l'Organismo può rivolgere all'Organo Amministrativo di E A S.r.l. richiesta di pronta assistenza in relazione a qualsivoglia rallentamento dei flussi informativi riguardanti il funzionamento dei principi e delle regole costitutive del Modello.

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p>- PARTE GENERALE -</p>	<p>PG/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
---	--	--

L'Organismo altresì è tenuto ad invitare la direzione aziendale a comunicare formalmente il Modello ed il Codice Etico della società a ciascun componente degli Organi sociali direttivi e di controllo e, in caso di inerzia, dovrà esso stesso provvedere a tali comunicazioni.

L'Organismo istituisce un piano di comunicazione reciproca con i responsabili delle aree aziendali e, limitatamente alle questioni di sicurezza sul lavoro ed ambientali, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui agli articoli 31 e ss del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ed il responsabile del sistema ambientale, ed ha potere di consultazione di tutti i libri e registri dell'ente istituiti in applicazione di qualsivoglia norma di legge.

- OMISSIS -

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p>- PARTE GENERALE -</p>	<p>PG/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	--	--

4 SISTEMA DISCIPLINARE DELLE VIOLAZIONI DEI PROTOCOLLI

Introduzione

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. e) e dell'articolo 7, comma 4, lett. b), del Decreto 231/2001, il Modello deve prevedere un idoneo sistema disciplinare in grado di garantire l'efficacia ed effettività del Modello medesimo.

Detto contenuto obbligatorio è realizzato sia attraverso la descrizione di controlli e misure obbligatori in atto, sia attraverso le specifiche formulazioni dei pertinenti protocolli della Mappatura Normativa, sia anche attraverso specifiche disposizioni sanzionatorie.

Un siffatto apparato normativo interno, specie nei profili sanzionatori, deve essere, oltretutto, conforme alla disciplina giuslavoristica vigente nel nostro ordinamento (in particolare: articoli 2104 e ss. del codice civile; articolo 7 della legge n. 300/1970; articoli 8, 9 e 10 del Contratto Collettivo di lavoro applicato "C.C.N.L. Industria Metalmeccanica e della installazione di impianti").

A tale scopo, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) l'Organo amministrativo, supportato dal personale amministrativo, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, si è assicurato la piena conoscenza del presente Modello, anche attraverso l'affissione continuativa del medesimo in luoghi accessibili a tutti i dipendenti. La suddetta affissione è avvenuta con particolare evidenza di richiamo per l'impianto sanzionatorio del Modello stesso.

4.1 Il sistema sanzionatorio per i lavoratori dipendenti

- OMISSIS -

4.2 Il sistema sanzionatorio per i dirigenti

- OMISSIS -

4.3 Il sistema sanzionatorio per gli amministratori

- OMISSIS -

4.4 Il sistema sanzionatorio per i terzi contraenti

- OMISSIS -

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p>- PARTE GENERALE -</p>	<p>PG/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
---	--	--

5 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE.

È presupposto per l' idoneità e l' efficacia del Modello la più ampia divulgazione del medesimo, all'interno ed all'esterno di E A S.r.l..

Pertanto, è ufficialmente attivato ogni adeguato sistema per facilitare e promuovere la conoscenza del Modello e del Codice Etico nei confronti (a) dei componenti degli Organi sociali della Società, (b) dei dipendenti della Società, con grado e formazione diversi a seconda della posizione e del ruolo, (c) dei consulenti ed altri soggetti alla medesima Società contrattualmente legati.

Alla luce di quanto sopra, sono adottate e dovranno, pertanto essere rispettate dagli organi competenti, le seguenti procedure di comunicazione e formazione.

5.1 Comunicazione ai componenti degli organi sociali

- OMISSIS -

5.2 Comunicazione e formazione a favore dei dipendenti

- OMISSIS -

5.3 Comunicazione e formazione a favore dei terzi contraenti

L'Organo Amministrativo, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, deve curare, o fare in modo che altri curino, sulla base delle indicazioni e proposte provenienti dall'Organismo di Vigilanza medesimo, una adeguata informativa (anche in termini di conoscibilità) ai terzi contraenti con E A S.r.l. (consulenti, collaboratori, fornitori, subappaltatori, *partners* etc.) relativamente al Decreto 231/2001 ed alle modalità di attuazione delle medesime norme adottate dalla Società. Inoltre, l'Organo Amministrativo, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, curerà o farà in modo che altri curino, la predisposizione di apposite clausole contrattuali in grado di vincolare anche i terzi soggetti al rispetto dei principi sanciti nel Modello e nel Codice Etico ed in genere al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto 231/2001, nei termini ed alle condizioni che saranno ritenuti più opportuni anche secondo quanto previsto nei protocolli della Mappatura Normativa (parte speciale del Modello).

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p>- PARTE GENERALE -</p>	<p>PG/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	--	--

6 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a, del Decreto 231/2001, l'adozione del Modello compete all'organo dirigente dell'ente. Ciò significa che competente per l'approvazione del Modello è l'Organo Amministrativo di E A S.r.l..

Allo stesso modo, il medesimo organo è competente per ogni modifica e/o integrazione che si dovesse rendere necessaria al fine di:

- (i) implementare il Modello;
- (ii) migliorare l'efficacia e l'effettività del Modello stesso;
- (iii) adeguare il Modello alle intervenute modifiche del quadro normativo e/o della struttura organizzativa dell'ente.

- OMISSIS -



EA S.R.L.
SISTEMI PER ENERGIA



Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D. Lgs.
231/2001
- PARTE SPECIALE: MAPPATURA E
PROTOCOLLI -

MP/231/2001
Ed. 2.0
Data 12/06/2017



EA S.R.L.
SISTEMI PER ENERGIA



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

PARTE SPECIALE: MAPPATURA E PROTOCOLLI

ESTRATTO DEL MODELLO

(AVENTE FINALITA' INFORMATIVE PER I TERZI INTERESSATI, MA NON
SOSTITUTIVO DELLA VERSIONE INTEGRALE DISPONIBILE PRESSO GLI
UFFICI DELLA SOCIETA')

EMISSIONE DEL	REVISIONE N. 2	APPROVATO IL
		12/06/2017

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 - PARTE SPECIALE: MAPPATURA E PROTOCOLLI -</p>	<p>MP/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	---	--

INDICE

- OMISSIS -

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 - PARTE SPECIALE: MAPPATURA E PROTOCOLLI -</p>	<p>MP/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
---	---	--

1 LA METODOLOGIA ADOTTABILE: RISK APPROACH E LA MATRICE DEI RISCHI

Il *Risk Approach*¹ è una metodologia volta alla determinazione del rischio associato a determinati pericoli o sorgenti di rischio, essa parte da una verifica dello stato delle procedure "*As is analysis*", si sviluppa nella ricerca e successiva analisi del rischio "*Risk Assessment*" e si conclude con la gestione del rischio "*Risk Management*".

Il *Risk Approach*, che ha come punto d'arrivo il "*Risk Management*" o gestione del Rischio, può essere applicato ai più svariati settori, come ad esempio quello della sicurezza, assicurazioni, banche, investimenti, medicina, I.T, matematica, alimentare (in associazione al Metodo HACCP), nello sviluppo di sistemi di gestione ambientale (analisi ambientale) e controllo interno.

Il "*Risk approach*" nelle sue componenti è quindi applicato anche in economia e nella gestione dei fatti e processi aziendali e quindi si estende anche nella ricerca della possibilità di commissione di illeciti e reati all'interno di società o enti.

In generale si può ricorrere alla metodologia del *Risk Approach* quando si intenda valutare la pericolosità di un evento indesiderabile ai fini di definire la priorità o l'urgenza delle misure necessarie per tenerlo sotto controllo e conseguentemente può essere applicabile al rischio di commissioni dei reati indicati dal D. Lgs. 231/2001.

La metodologia va distinta nelle seguenti tre fasi:

- 1) *descrizione del reato od illecito;*
- 2) *individuazione dei potenziali pericoli;*
- 3) *stima dei potenziali rischi (nel nostro caso rischio reato);*

1) *Descrizione del reato od illecito:* con la raccolta di informazioni e di dati sull'organizzazione dell'Ente o Azienda, le procedure in essere (*As is analysis*), sui settori e/o sugli ambienti interessati (ovviamente con riferimento dell'obiettivo finale della commissione del reato) ecc.

- la descrizione si concentrerà su aspetti differenti, ai fini dell'individuazione dei rischi. In genere è importante arrivare ad una schematizzazione delle procedure per facilitare la successiva fase di individuazione reato dei pericoli di commissione dello stesso;

2) *Individuazione dei potenziali pericoli:* mediante l'analisi delle informazioni raccolte nella fase precedente si individuano tutti i pericoli riconducibili all'oggetto di studio (*Risk Assesement*);

3) *Stima dei potenziali rischi (nel nostro caso rischio reato):* a pericolo individuato si stima la probabilità di accadimento (tenendo conto delle eventuali misure preventive o protettive di "*copertura*" già in essere *As Is Analysis*) e la gravità o l'impatto degli effetti che può determinare.

¹ Confindustria nelle Linee Guida ediz. 2014, parla di *Risk approach* mentre la circolare G.d.F. 83607/2012 Vol. III parla espressamente delle sue componenti "*Risk Assessment*" "*Risk Managenent*".

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 - PARTE SPECIALE: MAPPATURA E PROTOCOLLI -</p>	<p>MP/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	---	--

LA METODOLOGIA ADOTTABILE:

LA DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DEL RISCHIO E LA TERMINOLOGIA

Successivamente alla terza fase, i consulenti, ed in seguito l'OdV, dovranno determinare per ogni tipologia di reato la classe di rischio ad essa imputabile.

Infatti, se da un lato inizialmente tale attività di screening e di determinazione della classe del rischio dovrà essere effettuata dai professionisti che hanno assistito la società in sede di predisposizione del presente Modello (quindi con appositi indagini, questionari e colloqui effettuati con le risorse interne e con i consulenti esterni della società, nonché con la attenta analisi della documentazione aziendale e dei presidi vigenti), successivamente sarà l'Organismo di Vigilanza, in una logica di "continuità di azione", nell'ambito della sua attività di controllo, a suffragare e/o integrare e/o tenere aggiornate tali iniziali valutazioni. Ciò in quanto il Modello di organizzazione, gestione e controllo, e tanto più la presente parte speciale relativa alla mappatura dei rischi ed ai connessi protocolli, va inteso come un "lavoro di avviamento" e non un traguardo finale e come una "base di partenza" per la società per la minimizzazione del rischio che però resta comunque uno strumento mobile, cangiante e quindi sempre aggiornabile in base agli approfondimenti e controlli periodici dell'OdV, nonché alle dinamiche della realtà aziendale e della normativa di riferimento.

- Determinazione della classe di rischio: *Trascurabile, Basso, Medio, Alto* (si veda a questo proposito la matrice del rischio sotto riportata (Tav. 1).

A seconda dell'entità del rischio reato determinato si dovranno poi definire, attuare e controllare i programmi di eliminazione o di riduzione e gestione del rischio stesso.

- Terminologia e suo significato

La terminologia di riferimento è la seguente:

- 1) *Rischio (R)*;
- 2) *Gravità (Impatto/Danno (G))*;
- 3) *Probabilità (P)*;
- 4) *Copertura (C) (Procedure/Protocolli)*.

1) *Rischio*: è il risultato dell'interpretazione della "Matrice" qui proposta, si intende la pericolosità di un evento ed è determinato dal prodotto tra P (probabilità dell'evento mitigata dalla *copertura C*) e G (gravità/impatto con i conseguenti danni), secondo la seguente formula:

$$R = G \times (P - C)$$

Qui viene distinto in 4 livelli (Tav. 1)

2) *Gravità (Impatto/Danno) (G)*: è intesa come la gravità delle conseguenze dell'evento indesiderato. In genere viene distinta in 4 classi.

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 - PARTE SPECIALE: MAPPATURA E PROTOCOLLI -</p>	<p>MP/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	---	--

3) *Probabilità (P)*: si intende la probabilità che l'evento (Reato o Illecito) indesiderato si possa verificare tenendo conto delle procedure e misure precauzionali (*Copertura o Procedure/Protocolli*) già in essere al momento della valutazione. In genere viene distinta in 4 classi. (Tav. 1)

4) *Copertura (C) procedure/protocolli* verificata e valutata dal metodo *As Is Analysis* (è associata alla Probabilità): si intende per copertura il livello di affidabilità ed efficacia delle procedure in essere e la conseguente capacità di esse nel contrastare il compimento di reati il cui rischio di commissione risulta quale "*Residuo*". La probabilità è quindi il "*residuo*" di tale Copertura.

La metodologia adottabile è quella di partire dall'esame degli articoli e dei reati presupposto indicati all'interno del decreto stesso. Tale operazione può essere compiuta con l'ausilio dell'allegato - Reati presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INFRAZIONE E COMMISSIONE DEL REATO

Per la "*Valutazione del Rischio di Infrazione e commissione del reato*": è stata presa in considerazione da un lato la gravità degli effetti che tali reati presupposto possono provocare *Gravità (Impatto/Danno) G*, dall'altro la *Probabilità P* che il reato possa essere commesso mitigata dalla *Copertura C* delle procedure in essere implementate anche dal "Modello Organizzativo" applicato e finalizzata a mitigare il rischio che tali fattispecie si realizzino (probabilità di commissione del reato – mitigata dalla copertura "*As is analysis*").

Al fattore "*Gravità (Impatto/Danno) G*" è stato assegnato un valore crescente da 1 a 4, in base alla maggiore o minore "*sensibilità*" del processo/attività in esame, alla frequenza di esecuzione e alle considerazioni emerse rispetto alle responsabilità coinvolte. All'interno di tale fattore, sono contenute anche valutazioni generali in merito alla tipologia e alla gravità delle sanzioni (sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive) nelle quali l'ente può incorrere. Tutto ciò, premettendo che l'Ente o Società mira a presidiare l'accadimento di qualsiasi fatto illecito contemplato nel D. Lgs 231/2001 per prevenire ogni tipologia di ricaduta in termini di immagine o di danno economico finanziario.

Il fattore "Probabilità P" (al netto della Copertura: *As Is analysis*) sempre con valore assegnato da 1 a 4 è stato invece valorizzato in base alla presenza degli elementi individuati quali: linee guida di principio/indirizzo, procedure, regole, protocolli, autorizzazioni, controlli, ecc.), diretti a mitigare i rischi connessi alla concretizzazione dei reati.

La conseguenza è che la scala individuata è inversa rispetto al fattore gravità/impatto cioè il giudizio di minore probabilità con presidio/procedura efficace è pari a 1 mentre quello di presidio/procedura meno efficace (alta probabilità) è uguale a 4.

La classificazione del rischio è quindi il risultato della moltiplicazione tra i fattori "Gravità (Impatto/Danno) G" e Probabilità (mitigata dalla Copertura: As Is) P.

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 - PARTE SPECIALE: MAPPATURA E PROTOCOLLI -</p>	<p>MP/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	---	--

Si può andare quindi da un potenziale Rischio Minimo 1 (dove entrambi i fattori sono valorizzati con 1) ad un Massimo Rischio avvalorato con 16 (dove entrambi i fattori sono stati stimati con valore pari a 4).

La classificazione finale del rischio è quindi il risultato della moltiplicazione tra i fattori:

$$R = G \times (P - C)$$

$$R = \text{Gravità (Impatto/Danno)} \times (\text{Probabilità} - \text{Copertura})$$

$$G = \text{Gravità (Impatto/Danno)}$$

Rappresenta la conseguenza materiale dell'evento

$$P = \text{Probabilità (mitigata dalla Copertura)}$$

Rappresenta la probabilità che il fatto si verifichi

Le probabilità che il management deve assegnare al fatto che l'evento si verifichi:

Livello del Rischio

Si può iniziare/passare quindi da un potenziale Rischio Trascurabile 1 (dove entrambi i fattori sono valorizzati con 1) ad un Rischio Alto valutato con 16 (dove entrambi i fattori sono stati stimati con valore pari a 4).

Tav. 1 - Matrice per la classificazione del Rischio

G (Gravità) Impatto/Danno	Probabilità (mitigata dalla <i>As Is</i> = Copertura) P			
	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	6	8
3	3	6	9	12
4	4	8	12	16

I valori individuati con colore verde (da 1 a 2) indicano un rischio trascurabile, quelli evidenziati in giallo (3 e 4) rischio basso, quelli in arancio rischio medio (6 e 8) e quelli con colore rosso (9, 12 e 16) rischio alto.

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 - PARTE SPECIALE: MAPPATURA E PROTOCOLLI -</p>	<p>MP/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	---	--

Tav. 2 - Classificazione del Rischio

Livello di Rischio	Definizione del Rischio rilevato	Danno – Impatto	Sigla
1 - 2	Trascurabile - Improbabile	poco dannoso	T
3 - 4	Basso – Poco probabile	moderatamente dannoso	B
6 - 8	Medio – Probabile	dannoso	M
9 - 12 - 16	Alto – Effettivo – Reale	molto dannoso	A

La classificazione in fasce di gravità sopra riportata (Rischio: Trascurabile, Basso, Medio, Alto) consente di individuare congruamente le priorità di attuazione delle azioni stesse e quindi le aree e i processi nei quali è necessario intervenire per mitigare/eliminare il rischio.

Possono essere consigliate delle azioni di miglioramento anche nel caso di rischi valutati come trascurabili, nella direzione di un miglioramento complessivo dell'intero sistema.

Come si utilizza Matrice in base ai criteri definiti (chiave di lettura).

La Matrice (Tav .1) è utile:

- sia per la categoria dei reati che possono essere rilevati nelle scritture contabili (già con Rischio di Infrazione assegnato nelle varie Unità Operative in base alla procedure descritta);
- sia per gli altri reati dando una metodologia di approccio che, anche successivamente, l'OdV potrà utilizzare nell'ambito della propria attività, sia con l'ausilio degli altri organi di controllo (Collegio sindacale, soc. di Revisione, ecc.), sia con professionalità interne addette ai vari settori operativi (I.T., ufficio legale, RSPP, Ambiente, Controllo di gestione, ecc) e con esperti esterni all'uopo incaricati dalla società o dall'OdV stesso in base all'autonomia finanziaria concessagli.

La matrice dalla quale si decide la rilevanza di possibilità che vi siano procedure fuorvianti andrà utilizzata dopo che l'OdV avrà individuato il *Rischio di Infrazione* (es. per i reati di bilancio) e dopo aver consultato le professionalità sopra indicate e verificato le procedure per i reati di altro tipo.

Quindi l'OdV, dopo aver deciso in base alla Matrice (Tav. 1) la probabilità di commissione del reato potrà elencare, utilizzando la Tavola 2 il livello di Rischio di commissione del

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 - PARTE SPECIALE: MAPPATURA E PROTOCOLLI -</p>	<p>MP/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	---	--

reato specifico; il tutto, prima di procedere ad un successivo intervento sulle procedure (*Specifici Protocolli*) al fine di migliorare le procedure in essere.

Valutazione finale del Rischio inteso come Rischio Residuo.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgere le proprie funzioni di monitoraggio e quindi nel verificare l'efficacia del Modello e delle procedure adottate dalla Società, alla fine di tutto il processo e all'atto della "Mappatura" del rischio di commissione dei reati, analizzando ogni reato contemplato dal decreto potrà distinguere tra:

- 1) reati che *non hanno possibilità* di essere commessi nel contesto aziendale;
- 2) reati per cui *esiste la possibilità* di essere commessi;

L'OdV a questo punto per quelli per cui *esiste la possibilità* di essere commessi dovrà valutare/revisionare il Rischio Finale di commissione che dovrà risultare accettabile.

Il *Rischio Finale* inteso come rischio residuo dovrà inoltre essere scomposto in:

- 1) Rischio finale riferito a organi apicali,
- 2) Rischio finale riferito a organi sottoposti.

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 - PARTE SPECIALE: MAPPATURA E PROTOCOLLI -</p>	<p>MP/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	---	--

2 MAPPATURA DELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

L'individuazione delle specifiche aree di attività considerate a rischio e quella dei singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse, costituisce il punto di partenza concettuale della realizzazione del Modello. Sulla base delle sue risultanze sono identificate anche le misure interne preventive che il soggetto agente, se determinato a delinquere, deve violare per originare la responsabilità amministrativa sanzionabile con le norme del Decreto 231/2001.

La loro conoscenza preventiva costituisce, pertanto, elemento importante per qualunque soggetto responsabile operante nell'interesse della Società, poiché strumento di base per ogni possibile intervento preventivo di tutti gli organi interni.

L'art. 6 del Decreto 231/2001 prevede che il Modello di organizzazione e gestione ricomprenda prioritariamente l'analisi delle attività svolte nell'ambito dell'ente, al fine di individuare quelle che possono considerarsi esposte all'eventualità degli illeciti rilevanti, nel senso che all'interno del loro ambito operativo appare teoricamente possibile la commissione dei reati richiamati dal Decreto 231/2001.

- OMISSIS -

Premesso tutto quanto sopra, con pieno riferimento alle peculiarità aziendali della Società e della propria struttura organizzativa interna, le principali aree di attività sensibili, cioè potenzialmente a rischio di costituire ambito di commissione dei reati rilevanti, sono di seguito dettagliatamente riportate, distinte in base ai reati di volta in volta specificamente considerati.

- OMISSIS -

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 - PARTE SPECIALE: MAPPATURA E PROTOCOLLI -</p>	<p>MP/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
---	---	--

3 PROTOCOLLI E REGOLE COMPORTAMENTALI

Scopo primario della precedente sezione (Mappatura delle Attività a Rischio), è quello di rappresentare le aree, le attività ed i soggetti di E A S.r.l. maggiormente esposti all'interessamento potenziale o al compimento di uno dei reati previsti dal Decreto 231/2001, con conseguente possibile sanzione a carico della Società.

Oltre a ciò, come previsto espressamente dall'articolo 6, comma 2, lett. b, del Decreto 231/2001, il modello di organizzazione e gestione deve prevedere *"specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire"*.

In altre parole, il Modello deve contenere una serie di regole comportamentali, vincolanti ed obbligatorie all'interno della Società, idonee a definire - con riguardo alle attività risultate a rischio - un concreto ostacolo e/o impedimento della commissione dei reati previsti ed ipotizzabili.

In considerazione di quanto sopra ed alla luce dei risultati della Mappatura delle Attività a Rischio, la presente sezione del Modello contiene il **compendio essenziale dei precetti e dei protocolli (obblighi e divieti)** di natura preventiva (Mappatura Normativa) formalmente adottati dalla Società come normativa obbligatoria interna al fine di costituire efficace ostacolo o impedimento della commissione dei reati di cui al Decreto 231/2001. Essi devono essere rispettati da tutto il personale aziendale e dai terzi che, a vario titolo, rappresentano o, comunque, agiscono nell'interesse o a vantaggio della Società, ovvero hanno con questa rapporti di natura commerciale.

In particolare, tali protocolli definiscono i principi generali e le regole di comportamento che presiedono lo svolgimento di determinate attività e gli opportuni controlli che devono essere effettuati ai fini di una ragionevole prevenzione della realizzazione degli illeciti previsti dalla norma. Essi sono stati programmati in modo specifico con riferimento a ciascuna delle attività sensibili rilevate nel contesto organizzativo ed operativo di E A S.r.l., in modo da garantire che i rischi connessi alla commissione dei relativi reati siano ridotti ad un "livello accettabile".

E' responsabilità, inoltre, di tutte le funzioni aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività a rischio individuate nella Mappatura delle Attività a Rischio, ciascuna nell'ambito della propria attività di competenza, osservarne e farne osservare il contenuto e segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia dei protocolli medesimi (quali modifiche legislative e regolamentari, mutamenti dell'attività disciplinata, modifiche della struttura aziendale e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell'attività, ovvero circostanze e situazioni che si prestano a generare dubbi in ordine all'applicazione dei precetti, e simili), al fine di poter immediatamente prendere gli opportuni provvedimenti in ordine all'eventuale modifica e/o integrazione dei protocolli stessi.

Si precisa, inoltre, che:

- nel quadro dei citati protocolli trovano posto anche le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, richieste dall'articolo 6, comma 2, lett. c, del Decreto 231;
- sebbene formalmente contenuto nella parte generale del Modello, fa parte integrante dei protocolli e, quindi, della presente Mappatura Normativa, anche il sistema sanzionatorio

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 - PARTE SPECIALE: MAPPATURA E PROTOCOLLI -</p>	<p>MP/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	---	--

speciale operante nella Società interessata in caso di violazione dei protocolli medesimi e del Modello nel suo complesso.

A prescindere dai distinti protocolli operativi specificatamente posti con il presente Modello, quale protocollo generale di normativa interna, si dispone altresì, in questa precipua sede, che è obbligatorio trasmettere sempre all'Organismo di Vigilanza, con procedura di urgenza, da parte di tutti i dipendenti e collaboratori di E A S.r.l., le seguenti fonti documentali:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni/aree aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del medesimo Decreto.

* * *

Si fa ora seguito, con i successivi paragrafi, alle prescrizioni formulate nei citati protocolli di normativa interna, suddivisi per maggiore facilità di lettura, in protocolli generali, riferibili al complesso delle attività aziendali, e protocolli specifici riferiti a singole fattispecie di rischio connesse alle singole aree di attività sensibili individuate nella precedente Mappatura delle Attività a Rischio.

Tali protocolli sono stati approvati dall'Organo amministrativo con la medesima delibera di adozione dell'intero Modello organizzativo, in ottemperanza ai precetti di cui al Decreto 231.

* * * * *

3.1 Protocolli generali

- 1) L'Organo Amministrativo della Società deve fare in modo che il Modello, ivi compreso il Codice Etico, di E A S.r.l. sia reso facilmente conoscibile (secondo le procedure previste nel capitolo 5 della Parte Generale del Modello) a tutti i componenti degli altri organi sociali ed a tutti i dipendenti, consulenti, fornitori, collaboratori e *partners* della Società.
- 2) Tutti i membri degli organi sociali, tutti i dipendenti, consulenti, collaboratori e *partners* della Società hanno l'obbligo di informare adeguatamente i soggetti con i quali si relazionano, rappresentando i dati in modo veritiero, sia all'interno che all'esterno della Società;
- 3) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti, fornitori, collaboratori e *partners* della Società hanno l'obbligo di gestire sempre in modo corretto e trasparente, con evidenza formale preferibilmente scritta o elettronica di ogni significativo dato oggettivo, tutti i rapporti intrattenuti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione.
- 4) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, fornitori, consulenti, collaboratori, *partners* e in generale tutti coloro che contraggono con la Società debbono: (i) evitare di porre in essere condotte che, direttamente o indirettamente, possano favorire, in termini di consumazione o di tentativo, anche solo uno dei reati potenziali previsti dal Decreto 231; (ii) comunicare all'Organismo di Vigilanza, per iscritto, il verificarsi di un conflitto d'interessi tra la

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 - PARTE SPECIALE: MAPPATURA E PROTOCOLLI -</p>	<p>MP/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	---	--

loro attività svolta per E A S.r.l. e le eventuali cariche pubbliche, sociali o societarie (da loro ricoperte o ricoperte da famigliari) in enti che vengono a collaborare a qualsiasi titolo con la Società.

5) - OMISSIS -

- 6) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti, collaboratori, liquidatori (ove nominati) della Società coinvolti nelle attività di formazione del bilancio (ivi compresa la nota integrativa e la relazione sulla gestione) e delle altre comunicazioni previste dalla legge hanno l'obbligo di (i) formare e redigere in modo corretto il bilancio (ivi compresa la nota integrativa e la relazione sulla gestione) e le altre comunicazioni previste dalla legge; (ii) osservare pienamente tutta la normativa societaria; nonché (iii) in generale evitare di porre in essere condotte che, direttamente o indirettamente, possano favorire, in termini di consumazione o di tentativo, anche solo uno dei reati potenziali previsti dal Decreto 231.
- 7) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti, fornitori, collaboratori e *partners* della Società hanno l'obbligo di rispettare tutti i precetti contenuti nel Codice Etico e nel Modello di E A S.r.l., facendo propri i relativi principi etici comportamentali, cui l'intera politica aziendale si ispira nello svolgimento di qualsivoglia attività, e di informare i loro superiori gerarchici, l'Organo Amministrativo e l'Organismo di Vigilanza dei dati conoscitivi in loro possesso che possano far presumere la commissione di un reato.
- 8) Le modalità di remunerazione di coloro che prestano la loro attività nell'interesse della Società non contemplano e non devono contemplare forme di premialità tali da indurre il destinatario a perseguire con ogni mezzo il raggiungimento di risultati economici di breve periodo.

3.2 Protocolli specifici

3.2.1 Con riferimento al contenuto dei contratti

- 9) Tutti i rapporti che la Società instaurerà, anche in sede di rinnovo, con collaboratori e comportanti il compimento di atti per conto della medesima Società E A S.r.l. (tra i quali, collaboratori, stagisti, agenti, appaltatori, sub-appaltatori e simili) debbono essere contrattualizzati per iscritto e debbono contenere una clausola che imponga loro, nello svolgimento delle attività poste in essere nell'interesse di E A S.r.l., il divieto di comportamenti in violazione del Decreto 231/2001, di contenuto sostanzialmente conforme alla seguente: "[*nome del collaboratore*] si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori [ove si tratti di una società, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti], ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività (ivi comprese, a titolo esemplificativo, anche quelle in materia di sicurezza del lavoro, retributiva, previdenziale, procacciamento di manodopera comunitaria ed extracomunitaria, quelle in materia di regolamentazione del commercio, societaria, utilizzo dei dati informativi, norme ambientali, norme in materia di diritto d'autore e diritti della proprietà intellettuale, norme in materia di riciclaggio, rapporti con la Pubblica Amministrazione ecc.), nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello adottato da E A S.r.l. nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 - PARTE SPECIALE: MAPPATURA E PROTOCOLLI -</p>	<p>MP/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	---	--

[*nome del collaboratore*] dichiara di averne preso visione con la sottoscrizione del presente contratto. In caso di inadempimento/inosservanza da parte di [*nome del collaboratore*] rispetto a quanto previsto nel presente articolo, E A S.r.l. potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, di [*nome del collaboratore*] in relazione a tale inadempimento/inosservanza". In alternativa alla previsione della predetta clausola contrattuale, a tali collaboratori e terzi contraenti potrà essere sottoposta, per presa visione ed accettazione, un'apposita ed unica dichiarazione scritta con cui i medesimi si impegnano (fino a revoca e con riferimento allo svolgimento di tutte le attività che su incarico, anche già conferito, di E A S.r.l. si troveranno a porre in essere in nome e/o per conto di quest'ultima) al rispetto - da parte loro e da parte di quanti, a vario titolo, operano per loro conto - del Modello adottato dalla stessa E A S.r.l..

10) - OMISSIS -

11) - OMISSIS -

12) Tutti i rapporti che la Società instaurerà, anche in sede di rinnovo, con fornitori, debbono essere, per quanto possibile, contrattualizzati per iscritto e contenere una clausola che imponga loro, nello svolgimento delle attività poste in essere con E A S.r.l., il divieto di comportamenti in violazione del Decreto 231/2001, di contenuto sostanzialmente conforme alla seguente: "[*nome del fornitore*] si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori [ove si tratti di una società, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti], ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività (ivi comprese, a titolo esemplificativo, anche quelle in materia di sicurezza del lavoro, retributiva, previdenziale, procacciamento di manodopera comunitaria ed extracomunitaria, quelle in materia di regolamentazione del commercio, societaria, utilizzo dei dati informativi, norme ambientali, norme in materia di diritto d'autore e diritti della proprietà intellettuale, norme in materia di riciclaggio, rapporti con la Pubblica Amministrazione ecc.), nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello adottato da E A S.r.l. nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui [*nome del fornitore*] dichiara di averne preso visione con la sottoscrizione del presente contratto. In caso di inadempimento/inosservanza da parte di [*nome del fornitore*] e/o dei propri collaboratori [ove si tratti di una società, anche dei propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti], rispetto a quanto previsto nel presente articolo, E A S.r.l. potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, di [*nome del fornitore*] e/o del suo personale in relazione a tale inadempimento/inosservanza". In alternativa alla previsione della predetta clausola contrattuale, a tali fornitori potrà essere sottoposta per presa visione ed accettazione un'apposita ed unica dichiarazione scritta con cui i medesimi si impegnano (fino alla cessazione del rapporto e con riferimento allo svolgimento di tutte le attività che si troveranno a porre in essere per E A S.r.l.) al rispetto - da parte loro e da parte di quanti, a vario titolo, operano per loro conto - del Modello adottato dalla stessa E A S.r.l..

13) - OMISSIS -

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 - PARTE SPECIALE: MAPPATURA E PROTOCOLLI -</p>	<p>MP/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	---	--

- 14) L'incarico a collaboratori e consulenti esterni deve essere sempre affidato, per singole attività e singole mansioni, a favore di soggetti preventivamente condivisi dall'Organo Amministrativo (o dal Direttore Generale, ove nominato) o da soggetti provvisti di apposita delega. Per i contratti più significativi devono essere ragionevolmente ed adeguatamente formalizzate e documentate le motivazioni della scelta del collaboratore e/o del consulente (anche in considerazione del tipo di attività che si intende affidare ed il luogo ove la medesima deve essere svolta) e le considerazioni sul prezzo applicato, secondo quanto stabilito dalle procedure aziendali ivi compreso il Modello: in particolare andrà valutata adeguatamente la congruità della prestazione in relazione al costo della stessa. Tale documentazione se richiesta deve poi essere messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.
- 15) In caso di costituzione, da parte di E A S.r.l., di ATI (Associazioni Temporanee di Imprese), di società, di associazioni o di una qualsivoglia aggregazione (a qualsiasi titolo e con qualsiasi strumento giuridico, ivi compresi gli accordi di *joint venture* e gli accordi di investimento) con soggetti terzi (società, enti o qualsiasi altra organizzazione o soggetto giuridico) per lo svolgimento di una qualsivoglia attività di business o altro, E A S.r.l. dovrà far sottoscrivere ai predetti *partner* una clausola che imponga loro una condotta coerente con le norme di cui al Decreto 231/2001 secondo i precetti del presente Modello, di contenuto sostanzialmente conforme alla seguente: "[*nome del partner*] si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori [ove si tratti di una società, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti], ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività (ivi comprese, a titolo esemplificativo, anche quelle in materia di sicurezza del lavoro, retributiva, previdenziale, procacciamento di manodopera comunitaria ed extracomunitaria, quelle in materia di regolamentazione del commercio, societaria, utilizzo dei dati informativi, norme ambientali, norme in materia di diritto d'autore e diritti della proprietà intellettuale, norme in materia di riciclaggio, rapporti con la Pubblica Amministrazione ecc.), nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello adottato da E A S.r.l. nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui [*nome del partner*] dichiara di averne preso visione con la sottoscrizione del presente atto. In caso di inadempimento/inosservanza da parte di [*nome del partner*] e/o dei propri collaboratori [ove si tratti di una società, anche dei propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti], rispetto a quanto previsto nel presente articolo, E A S.r.l. potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, di [*nome del partner*] e/o del suo personale in relazione a tale inadempimento/inosservanza". In alternativa alla previsione della predetta clausola contrattuale, a tali *partners* potrà essere sottoposta per presa visione ed accettazione un'apposita ed unica dichiarazione scritta con cui i medesimi si impegnano (fino alla cessazione del rapporto e con riferimento allo svolgimento di tutte le attività che si troveranno a porre in essere per, e con, E A S.r.l.) al rispetto - da parte loro e da parte di quanti, a vario titolo, operano per loro conto - del Modello adottato dalla stessa E A S.r.l..

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 - PARTE SPECIALE: MAPPATURA E PROTOCOLLI -</p>	<p>MP/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	---	--

3.2.2 Con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione

16) - OMISSIS -

17) Tutti i rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione possono essere gestiti esclusivamente dal personale aziendale o da collaboratori o consulenti della Società appositamente incaricati e autorizzati o istituzionalmente preposti, nel rispetto del principio di separazione dei compiti e dei poteri di cui al precedente protocollo n. 16 e, comunque, nei limiti dei poteri conferiti a ciascuno sulla base di specifiche procure e/o deleghe di funzioni.

18) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori della Società incaricati dalla Società di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione non devono per nessuna ragione cercare di influenzare illecitamente le decisioni dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio. È vietato, inoltre, esibire o produrre documentazione o dati attinenti alla Società falsi e/o alterati ovvero omettere informazioni dovute relative alla medesima Società.

19) - OMISSIS -

20) - OMISSIS -

21) L'Organo amministrativo della Società ha l'obbligo di esercitare, o far esercitare, periodici controlli finalizzati a garantire il corretto e trasparente procedimento di richiesta, documentazione, conseguimento ed utilizzo delle erogazioni pubbliche ed a verificare che i rapporti con i pubblici ufficiali o con gli incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e che siano preposti all'erogazione del finanziamento/contributo pubblico siano tenuti, nella fase di contatto/richiesta e/o acquisizione/gestione, esclusivamente dal personale a ciò preposto.

22) Ciascun soggetto operante, per conto e nell'interesse della Società, nella gestione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di comunicare all'Organo Amministrativo ed all'Organismo di Vigilanza ogni eventuale irregolarità di carattere significativo rilevata, in sede di verifiche o di controlli, dagli ispettori o altri soggetti rappresentanti della Pubblica Amministrazione; per carattere significativo si intende ogni irregolarità che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative superiori ad euro 1.000, ovvero di sanzioni amministrative di natura interdittiva, inibitoria o sospensiva di una o più attività.

23) - OMISSIS -

24) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori della Società devono mantenere, in occasione di verifiche ed ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione, un atteggiamento di massima disponibilità, trasparenza, correttezza e collaborazione nei confronti del personale appartenente alla medesima Pubblica Amministrazione incaricato delle ispezioni e dei controlli.

3.2.3 Con riferimento ai contratti di acquisto, vendita ed ogni altra transazione commerciale/finanziaria. Procedure di spesa e obblighi in tema di antiriciclaggio

25) - OMISSIS -

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 - PARTE SPECIALE: MAPPATURA E PROTOCOLLI -</p>	<p>MP/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	---	--

26) - OMISSIS -

27) - OMISSIS -

28) - OMISSIS -

29) - OMISSIS -

30) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori della Società sono obbligati a verificare - prima della stipulazione da parte loro di sponsorizzazioni, accordi di *joint venture*, accordi di investimento, contratti di compravendita o transazioni commerciali o finanziarie, nonché della costituzione di associazioni o società, anche attraverso l'analisi delle visure e dei certificati camerali - l'attendibilità commerciale e professionale, in relazione all'oggetto del rapporto con la medesima Società, dei fornitori, dei clienti e dei *partner* commerciali/finanziari sulla base del possesso di specifici requisiti minimi di garanzia (in relazione sia alla relativa struttura organizzativa interna ed al relativo processo produttivo/lavorativo sia al rispetto delle normative di legge applicabili) e di determinati parametri di riferimento (ad es. esistenza di protesti, sottoposizione a procedure concorsuali, localizzazione della sede sociale, determinazione di prezzi notevolmente inferiori o sproporzionati rispetto a quelli di mercato) o sulla base delle informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori acquisite eventualmente anche tramite società specializzate.

31) - OMISSIS -

32) Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori della Società sono obbligati a verificare la regolarità dei flussi finanziari, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni ed operazioni commerciali o finanziarie effettuate dalla Società.

3.2.4 Con riferimento alla gestione della contabilità e alla formazione del bilancio

33) - OMISSIS -

34) - OMISSIS -

35) - OMISSIS -

36) - OMISSIS -

37) - OMISSIS -

38) - OMISSIS -

39) È fatto divieto rappresentare o trasmettere - per l'elaborazione e la rappresentazione dei bilanci, di relazioni o di altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

40) Tutte le comunicazioni dei dati relative alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, da rappresentare nel documento di bilancio, devono essere redatte nel rispetto delle procedure e dei singoli regolamenti interni della Società stessa.

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 - PARTE SPECIALE: MAPPATURA E PROTOCOLLI -</p>	<p>MP/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	---	--

41) - OMISSIS -

42) - OMISSIS -

43) - OMISSIS -

44) - OMISSIS -

45) È vietato tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione contabile e della gestione sociale da parte del Collegio sindacale.

46) - OMISSIS -

47) - OMISSIS -

3.2.5 Con riferimento alle attività amministrative

48) Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, posta in essere dalla Società deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile, al fine di consentire l'effettuazione di controlli sulle caratteristiche dell'operazione e/o della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento e sulla relativa esecuzione.

49) - OMISSIS -

50) - OMISSIS -

51) - OMISSIS -

52) - OMISSIS -

53) - OMISSIS -

54) - OMISSIS -

55) - OMISSIS -

56) - OMISSIS -

57) - OMISSIS -

3.2.6 Con riferimento alla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro ed ambientale

58) Gli organi sociali della Società devono curare, o fare in modo che altri curino, il rispetto, da parte della Società e di quanti agiscono in nome e per conto della stessa, delle disposizioni di cui al T.U. n. 81/2008 e, in genere, di tutte le norme di legge e regolamentari, vigenti ed applicabili, in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro, assicurando il rispetto delle misure e delle procedure all'uopo adottate ovvero garantendo l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 - PARTE SPECIALE: MAPPATURA E PROTOCOLLI -</p>	<p>MP/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	---	--

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche riunioni ed alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

59) - OMISSIS -

60) Tutti i soggetti destinatari di particolari e determinati compiti in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro e ciascuno limitatamente ai compiti assegnati (Organi sociali, Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente, delegati di funzione, etc.) devono rispettare scrupolosamente ogni obbligo di fare, non fare, controllare, aggiornare, e di ogni altro dovere connesso al proprio ruolo ed alla propria funzione previsto nell'atto di nomina e dalla legge.

61) - OMISSIS -

62) - OMISSIS -

63) - OMISSIS -

64) - OMISSIS -

65) - OMISSIS -

66) - OMISSIS -

67) Al fine di assicurare l'efficacia del sistema adottato dalla Società in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro, tutti i lavoratori dipendenti della Società e tutti coloro che operano per conto e nell'interesse della Società devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dalla Società. In particolare, essi:

- devono contribuire, insieme alla Società, agli organi sociali, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla Società, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 - PARTE SPECIALE: MAPPATURA E PROTOCOLLI -</p>	<p>MP/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	---	--

- devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- devono utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- devono segnalare immediatamente all'Organo Amministrativo, agli Organi sociali, al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed all'Organismo di Vigilanza le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione e sicurezza, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non devono rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non devono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalla legge o comunque disposti dal medico competente;
- devono partecipare con attenzione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- devono contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

68) In caso di affidamento, da parte della Società, di lavori in appalto e/o subappalto a terzi, la Società procede alla selezione dei fornitori fra soggetti di primaria rilevanza e di sicura affidabilità. In tal caso, altresì, gli Organi sociali hanno, secondo quanto stabilito dalla legge in materia, l'obbligo di coordinare, o fare in modo che altri coordini, in modo appropriato la compresenza nel medesimo luogo di lavoro di varie imprese o soggetti terzi al fine di eliminare o, almeno, ridurre al minimo i rischi derivanti da eventuali interferenze, nonché di verificare e controllare, o fare in modo che altri verifichi e controlli, il rispetto degli obblighi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro da parte delle stesse imprese appaltatrici/esecutrici o fornitori affinché ciascuno operi nel pieno rispetto della normativa tecnica posta a garanzia dell'ambiente di lavoro, utilizzando personale adeguatamente formato ed informato.

69) Al fine di assicurare l'efficacia del sistema adottato dalla Società in materia ambientale, tutti i lavoratori dipendenti della Società e tutti coloro che operano per conto e nell'interesse della Società devono tenere conto, nel corso delle proprie attività svolte nell'azienda, di tutti i risvolti che le stesse attività possono avere nell'ambiente.

70) Gli organi sociali della Società e i dipendenti e/o consulenti eventualmente a ciò delegati, devono curare, o fare in modo che altri curino, il rispetto, da parte della Società e di quanti agiscono in nome e per conto della stessa, delle disposizioni e autorizzazioni vigenti in materia ambientale, di tutte le norme di legge e regolamentari, vigenti ed applicabili, in materia ambientale, assicurando il rispetto delle misure e delle procedure all'uopo adottate ovvero

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 - PARTE SPECIALE: MAPPATURA E PROTOCOLLI -</p>	<p>MP/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	---	--

garantendo l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici. La società quindi procederà in particolare ad effettuare:

- analisi dei potenziali impatti ambientali, diretti e indiretti, della loro significatività e delle misure necessarie al loro contenimento;
- emanazione di procedure ed istruzioni di lavoro, o adeguamento ed adattamento di quelle esistenti, alle misure adottate all'esito delle predette analisi;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- vigilanza circa il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori;
- analisi e monitoraggio periodico sugli impianti produttivi e sui sistemi di emissione gas in atmosfera;
- riesame periodico delle analisi ambientali e della congruità delle procedure ed istruzioni di lavoro.

3.2.7 Con riferimento alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informatici

71) L'utilizzo degli strumenti informatici e dei servizi informatici o telematici assegnati dalla Società deve avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia (e particolarmente in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d'autore) e delle procedure interne e/o di gruppo esistenti (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Documento Programmatico sulla Sicurezza in materia di privacy, documento che si intende qui integralmente richiamato) e di quelle che eventualmente saranno successivamente approvate ed emanate, evitando di esporre la medesima Società a qualsivoglia forma di responsabilità.

72) In ogni caso è vietato per qualunque amministratore, dirigente e/o dipendente della Società nonché per qualsiasi soggetto che operi in nome o per conto della medesima Società accedere, per qualsivoglia finalità o utilità, senza autorizzazione ed in violazione della legge, a sistemi informatici o telematici altrui, nonché a violare i relativi limiti di accesso al sistema informatico aziendale della Società, ove tale accesso sia di esclusiva competenza di determinati soggetti.

73) In applicazione delle prescrizioni di legge in materia nonché delle suddette procedure e regole di condotta aziendali, nell'ottica della prevenzione dei reati informatici e del trattamento illecito di dati, sono previsti, in particolare, in capo a tutto il personale della Società nonché in capo ai terzi che agiscono per conto di quest'ultima:

- adeguate e periodiche attività di formazione, anche in relazione alle potenziali condotte illecite disciplinate dai seguenti articoli del codice penale: art. 615ter/quater/quinquies, art. 617quater/quinquies, art. 635/bis/ter/quater/quinquies, art. 640quinquies, art. 491/bis;
- idonee procedure per l'assegnazione e la gestione di credenziali di autorizzazione personali (username e password) e la determinazione di coerenti termini di validità delle medesime;
- idonee procedure per l'autenticazione ed il conseguente accesso agli strumenti informatici o telematici;

 <p style="text-align: center;">EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 - PARTE SPECIALE: MAPPATURA E PROTOCOLLI -</p>	<p>MP/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	---	--

- variazioni al contenuto delle suddette credenziali nel caso di mutamento della mansione lavorativa o della area di attività. Deve essere comunque garantita la corrispondenza tra abilitazione informatica e mansione lavorativa ricoperta;
- responsabilizzazione di ogni singolo utente in relazione alle attività di salvataggio e memorizzazione dei dati;
- l'utilizzo della posta elettronica aziendale e di internet attraverso le strutture aziendali esclusivamente per ragioni di lavoro;
- il monitoraggio e controllo, nei limiti delle vigenti prescrizioni in tema di privacy, degli accessi ai siti internet e del corretto utilizzo degli strumenti informatici o telematici aziendali;
- il divieto, in genere, salvo particolari autorizzazioni determinate da specifiche ragioni di lavoro, anche tramite sistemi di blocco o limitazione automatica, della connessione, consultazione, navigazione, streaming ed estrazione mediante downloading, a siti web che siano considerati illeciti (e quindi, a titolo esemplificativo, siti che presentino contenuti contrari alla morale, alla libertà di culto ed all'ordine pubblico, che consentano la violazione della privacy, che promuovano e/o appoggino movimenti terroristici o sovversivi, riconducibili ad attività di pirateria informatica, ovvero che violino le norme in materia di copyright e diritto d'autore);
- il divieto di modifica delle configurazioni aziendali standard relative ai software ed agli hardware aziendali e di collegamento degli strumenti informatici o telematici aziendali a reti di connessione pubblica o privata mediante strumenti (linee telefoniche o apparecchiature wireless) di qualsiasi genere;
- divieto di alterare e/o modificare documenti informatici aventi efficacia probatoria;
- divieto di aggirare le regole di sicurezza imposte sugli strumenti informatici o telematici aziendali e sulle reti di collegamento interne;
- obbligo generalizzato di segnalazione all'Organismo di Vigilanza della Società di eventuali manomissioni o atti illegali compiuti sui mezzi informatici o telematici aziendali.

74) - OMISSIS -

75) - OMISSIS -

76) - OMISSIS -

77) - OMISSIS -

3.2.8 Con riferimento alla selezione/assunzione del personale

78) La Società adotta criteri di merito, di competenza e, comunque, strettamente professionali per qualunque decisione relativa al rapporto di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori esterni, con particolare riferimento alle selezioni, alle assunzioni ed alle promozioni interne. Pratiche discriminatorie nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e

 <p>EA S.R.L. SISTEMI PER ENERGIA</p> 	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 - PARTE SPECIALE: MAPPATURA E PROTOCOLLI -</p>	<p>MP/231/2001 Ed. 2.0 Data 12/06/2017</p>
--	---	--

retribuzione del personale, nonché ogni forma di nepotismo, di favoritismo o di clientelismo, sono espressamente vietate.

79) - OMISSIS -

80) - OMISSIS -

81) - OMISSIS -

82) - OMISSIS -